

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 25-169

**Villa Melano SpA in liquidazione - assemblea del 30 luglio 2019 rinviata al 2 agosto 2019 ai sensi dell'art. 2374 c.c.. Indirizzi a Finpiemonte Partecipazioni SpA.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- in data 30 luglio 2019 è stata convocata l'assemblea di Villa Melano SpA in liquidazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Informazioni del liquidatore in merito alla liquidazione;  
2) Proroga del termine di chiusura della liquidazione al 31 dicembre 2019 e conferimento dei poteri al liquidatore per il proseguimento delle operazioni di liquidazione con specifico riferimento a:

- risoluzione contratto di concessione del diritto di superficie immobile di Rivoli ovvero rinuncia al diritto suddetto;
- gestione contenzioso con arch. Gianfranco Gritella;  
3) Determinazione emolumento spettante al liquidatore;  
4) Deliberazioni in merito al D.Lgs. 175/2016 (art. 3) – Affidamento incarico della revisione legale a società di revisione

5) Varie ed eventuali

- è stato richiesto dal socio Finpiemonte Partecipazioni SpA di rinviare la seduta ai sensi dell'art. 2374 c.c. alla data del 2 agosto p.v. e che detta richiesta è stata accolta.

Dato che la Società è infatti partecipata indirettamente dalla Regione Piemonte tramite Finpiemonte Partecipazioni SpA (holding di partecipazioni direttamente controllata dalla Regione Piemonte).

Preso atto, per quanto riguarda il punto 2 che:

- ad oggi la liquidazione non si è ancora conclusa;
- dal verbale dell'assemblea straordinaria del 31 marzo 2017, redatto dal notaio Ganelli si recita:  
*“di nominare quale Liquidatore..... conferendo al medesimo tutti i poteri di legge, compreso il potere di ripartire in natura l'eventuale residuo attivo e di procedere all'incasso degli eventuali crediti d'imposta residui e/o al pagamento di imposte che dovessero essere versate dopo la cessazione della società, con espressa facoltà di nominare e revocare procuratori speciali, ed in particolare perseguire:*
  - *la risoluzione del rapporto contrattuale con il socio appaltatore Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) ai fini della restituzione alla società VILLA MELANO S.p.a. dell'area cantiere a suo tempo consegnata a detto Consorzio,*
  - *il mantenimento dell'attuale stato d'uso del complesso storico “Villa Melano” impedendo ammaloramenti con interventi opportuni, propedeutici alla restituzione del complesso al Comune di Rivoli.”*
- l'attribuzione di detti poteri trova conferma nella visura camerale Registro imprese – Archivio ufficiale della CCIAA di Torino conservata agli atti del Settore.

Considerato quanto sopra si rende necessario fornire l'indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni SpA di prorogare la durata della liquidazione dando atto che la liquidazione non è cessata al 31 marzo 2019 e che continuerà sino alla sua ordinaria conclusione, salvo diverse

deliberazioni assembleari, mantenendo al liquidatore tutti i poteri assegnatogli dai soci nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 31.3.2017.

Vista, per quanto riguarda il punto 2), la D.G.R. n. 19 – 8253 del 27 dicembre 2018 *“Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte. Art. 20 D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica). Piano di razionalizzazione 2018”*, in cui, per quanto riguarda Villa Melano SpA in liquidazione l'opzione strategica prevista è *“Proseguire con la messa in liquidazione della società e cancellazione della stessa entro il 30.06.2019”* ed inoltre si afferma che *“a seguito della messa in liquidazione si è avviato il processo di restituzione dell'immobile al Comune di Rivoli”*.

Dato che la problematica attinente alla risoluzione del contratto di concessione del diritto di superficie immobile di Rivoli ovvero alla rinuncia al diritto suddetto di cui al punto 2. è strettamente connessa al processo di restituzione dell'immobile.

Per quanto attiene la gestione del contenzioso con l'arch. Gritella, con D.G.R. n. 127 – 9034 del 16 maggio 2019, relativamente al mandato da esprimere nell'assemblea di Villa Melano SpA in liquidazione svoltasi in data 23 maggio 2019, la Giunta regionale aveva deliberato fra l'altro:

- *“di dare indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni SpA di aderire alla proposta formulata dal liquidatore di Villa Melano SpA in liquidazione, avente ad oggetto la chiusura della liquidazione e cancellazione della Società con accollo da parte dei soci della gestione del contenzioso in essere con l'arch. Gritella, subentrando essi stessi nella lite nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., ossia sino alla concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione e con espressa manleva da parte dei medesimi nei confronti del liquidatore; nel caso in cui la deliberazione assembleare sia conforme alle predette indicazioni, di autorizzare Finpiemonte Partecipazioni SpA a trattenere le eventuali somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione in attesa dell'esito del suddetto contenzioso;*
- *di fornire altresì indirizzo a rinunciare all'adesione alle indicazioni di cui sopra ove uno o più soci dovessero esprimere il proprio dissenso all'accollo, non potendo la Regione e, per essa, Finpiemonte Partecipazioni SpA, sostenere anche i costi a carico degli altri soci”*.

Preso atto della nota prot. LR/GS/fm/19/230 del 23 luglio, trasmessa da Finpiemonte Partecipazioni SpA al Settore Rapporti con società a partecipazione regionale, in cui si afferma che:  
- *“in sede assembleare [assemblea del 23 maggio 2019] non è stato possibile dar seguito a tali indirizzi, in quanto il socio Comune di Rivoli ha dichiarato: i) di essere favorevole a deliberare la proroga della liquidazione con la conferma del liquidatore, prevedendo la chiusura della liquidazione entro il termine del 31 dicembre 2019; ii) conseguentemente, di non essere favorevole a deliberare in merito alla manleva al liquidatore per i presunti debiti sussistenti alla chiusura della liquidazione nei confronti dell'Arch. Gritella”*.

Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno in merito alla risoluzione del contratto di concessione del diritto di superficie ovvero alla rinuncia al diritto medesimo, la nota sopra citata così recita: *“in esito a tale assemblea è stato, quindi, richiesto apposito parere pro veritate”* (allegato alla nota) *“al fine di consentire di effettuare gli opportuni approfondimenti”* predisposto, nell'ambito del più vasto incarico professionale legale affidato da Finpiemonte Partecipazioni SpA - a seguito di procedura di gara – a studio legale, in cui si sostiene che *“non è, infatti, l'esistenza della Società a condizionare l'efficacia del diritto di superficie, ma – al contrario – è l'intervenuta cessazione di tale diritto a costituire uno dei presupposti per la chiusura della liquidazione.”*

In tale parere si verifica se vi siano strade alternative alla risoluzione della Convenzione vigente stipulata nel 2005 dalla Società: *“Una soluzione .... pare essere rappresentata dall'istituto*

*della rinuncia che, seppure non disciplinato in via generale nel nostro ordinamento, si ritiene comunemente applicabile a tutti i diritti disponibili, fra cui sono sicuramente compresi i diritti reali e – fra essi – il diritto di superficie. (...) Dunque, nel caso di specie, la Società del tutto legittimamente potrà rinunciare al diritto di superficie concesso in forza della Convenzione, con conseguente ed inevitabile ri-espansione in capo al Comune di Rivoli della proprietà piena dell'area e degli immobili oggetto della Convenzione medesima.”*

Sempre nel medesimo parere, ai fini di una ordinata liquidazione di Villa Melano SpA, si indica che:

- *“sia opportuno, prioritariamente, formalizzare la rinuncia al diritto di superficie”, e che ciò debba avvenire “eventualmente previo passaggio assembleare che attribuisca al liquidatore i poteri di compiere tale rinuncia”;*
- *“l'atto di rinuncia, con l'ausilio del notaio rogante, dovrebbe essere trascritto dal liquidatore nei registri immobiliari in modo da rendere opponibile la ri-espansione, a favore del Comune di Rivoli, del diritto di proprietà dei beni su cui era stato costituito il diritto di superficie”;*
- *a seguito della suddetta rinuncia, sia opportuno che Villa Melano SpA “proseguia le operazioni di liquidazione sino ad incasso del credito IVA e definizione (...) del procedimento avviato contro l'Arch. Gritella, nonchè dei rapporti con il Comune di Rivoli a seguito della rinuncia al diritto di superficie, procedendo alla cancellazione solo successivamente a tale fase”.*

Preso atto che in data 29 luglio 2019 il liquidatore di Villa Melano SpA ha comunicato all'azionista Finpiemonte Partecipazioni SpA di proporre ai soci di deliberare la rinuncia di Villa Melano al diritto di superficie in quanto tale soluzione *“appare l'unica praticabile”*.

Preso atto che, come già riportato, per la definizione del processo liquidatorio e la tutela del patrimonio pubblico al Liquidatore sono stati conferiti tutti i poteri di legge, rientrando tra gli stessi le decisioni in ordine agli atti di disposizione del diritto di superficie nonché le decisioni in ordine al contenzioso in essere che dovranno essere assunte anche ai sensi dell'art. 2491 c.c.

Preso atto che, per quanto riguarda il punto 3., nella suddetta nota Finpiemonte Partecipazioni SpA suggerisce *“di confermare l'attuale compenso, pari ad euro 30.000 per 24 mesi, riparametrando tale importo fino al 31 dicembre 2019”*, si ritiene che tale indicazione non consideri il fatto che, come lo stesso liquidatore asserisce nella citata lettera, tale termine *“appare fin d'ora ottimistico”* considerato che i tempi del contenzioso avviato con l'arch. Gritella non paiono essere contenibili in un lasso di tempo di alcuni mesi; si fornisce pertanto indirizzo di proporre all'Assemblea che l'incarico dell'attuale liquidatore sia confermato sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ossia del bilancio finale di liquidazione, se antecedente, al valore complessivo di euro 10.000,00.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 4., che l'incarico di revisione legale debba essere affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal codice dei contratti, e secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e ricevuta la valutazione di congruità del prezzo proposto da parte del Collegio sindacale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità

*delibera*

- in occasione dell'assemblea di Villa Melano SpA in liquidazione del 30 luglio 2019, rinviata al 2 agosto, di dare all'azionista Finpiemonte Partecipazioni SpA i seguenti indirizzi, fermo restando che compete alla medesima Finpiemonte Partecipazioni SpA la valutazione in merito all'assenza sul proprio bilancio di effetti economici o patrimoniali:

- di dare atto che la liquidazione non è cessata al 31 marzo 2019 e che continuerà sino alla sua ordinaria conclusione, salvo diverse deliberazioni assembleari;
- di prendere atto, come risulta dal verbale dell'assemblea straordinaria del 31 marzo 2017 nonché da visura effettuata al Registro imprese – Archivio ufficiale della CCIAA di Torino, che al Liquidatore sono stati conferiti tutti i poteri di legge, rientrando tra gli stessi le decisioni in ordine agli atti di disposizione del diritto di superficie nonché le decisioni in ordine al contenzioso in essere, decisioni che dovranno essere assunte, nella definizione del processo liquidatorio e nella tutela del patrimonio pubblico anche ai sensi dell'art. 2491 c.c.
- di proporre all'Assemblea che l'incarico dell'attuale liquidatore sia confermato sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ossia del bilancio finale di liquidazione, se antecedente, al valore complessivo di euro 10.000,00;
- di invitare il liquidatore ad operare senza indugio al fine di una rapida e corretta conclusione dell'attività liquidatoria, non assumendo i soci alcuna corresponsabilità – o esprimendo alcuna manleva – sui danni derivanti dalla ingiustificata dilazione dei tempi di liquidazione;
- di esprimersi favorevolmente all'incarico di revisione legale della società in liquidazione previa idonea procedura selettiva e previa congruità da parte del Collegio sindacale che ritenga congruo il compenso pattuito;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)